



COMUNICATO STAMPA

- **EEMS Italia S.p.A. ha stipulato in data odierna l'accordo di ristrutturazione del debito con il pool di banche creditrici composto da Unicredit, Banca Nazionale del Lavoro, Banca Monte dei Paschi di Siena, UBI Unione di Banche Italiane, Banco Popolare, Royal Bank of Scotland.**
- **Dell'accordo di ristrutturazione del debito così stipulato verrà domandata l'omologazione al competente Tribunale di Rieti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 182 bis, primo comma, R.D. 16.3.1942 n. 267 (L. Fall.).**
- **In esecuzione dell'accordo di ristrutturazione, si procederà al rafforzamento patrimoniale di EEMS Italia S.p.A. risolvendo la fattispecie di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale per perdite disciplinata dagli artt. 2446 e 2447 c.c., e di scioglimento della società per la perdita del capitale sociale di cui all'art. 2484 n. 4 c.c.**

EEMS Italia S.p.A. (di seguito anche la "**Società**") rende noto che in data odierna è stato stipulato l'accordo di ristrutturazione del debito (di seguito anche l' "**Accordo**") con il Pool di banche creditrici (di seguito anche il "**Pool**") composto da Unicredit, Banca Nazionale del Lavoro (di seguito anche "BNL"), Banca Monte dei Paschi di Siena (di seguito anche "MPS"), UBI Unione di Banche Italiane (di seguito anche "UBI"), Banco Popolare, Royal Bank of Scotland (di seguito anche "RBS"), con l'intervento del Notaio Carlo Marchetti di Milano.

La stipula dell'Accordo è finalizzata alla domanda, che verrà rivolta nel più breve tempo possibile al competente Tribunale di Rieti, di omologazione dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 182 bis, primo comma, L. Fall., non essendo tra l'altro ancora decorso il termine (fissato al 10 dicembre 2013) concesso da codesto Tribunale per il deposito dell'Accordo stesso nell'ambito della procedura svolta ex art. 182 bis, sesto comma, L. Fall., presso lo stesso Tribunale di Rieti (si vedano al riguardo i comunicati stampa del 12 aprile 2013, 28 maggio 2013, 25 luglio 2013, 9 novembre 2013 e 13 novembre 2013).

Di seguito sono riepilogate e illustrate in sintesi le principali informazioni inerenti l'Accordo e, in generale, l'operazione di ristrutturazione dei debiti e di rafforzamento patrimoniale della Società.



1. Ristrutturazione dei debiti.

L'Accordo ha riguardato il debito della Società nei confronti del Pool, complessivamente pari a circa, al 30 settembre 2013, Euro 47,3 milioni (per capitale e interessi anche di mora) (di seguito anche i "**Debiti**"), e originatosi in forza del contratto facilities agreement stipulato il 10 maggio 2007 tra il Pool e la Società.

A far data dalla data di avveramento (di seguito la "**Data di Efficacia**") delle condizioni sospensive previste dall'Accordo stesso (quali saranno riferite in apposito paragrafo del presente comunicato stampa, e di seguito le "**Condizioni Sospensive**"), l'Accordo costituirà l'unica disciplina dei rapporti tra la Società e il Pool.

Per effetto della stipula dell'Accordo, i Debiti risultano regolati come segue:

- (a) alla Società è accordato l'utilizzo di una parte dei proventi della cessione delle attività di EEMS Suzhou ed EEMS Suzhou Technology (si veda comunicato stampa del 4 gennaio 2013), sino a complessivi Euro 6 milioni, dei quali:
 - Euro 2,427 milioni già prelevati dalla stessa nelle more della negoziazione dell'Accordo,
 - Euro 3,573 milioni potranno essere prelevati quanto a Euro 3 milioni dalla data di stipula dell'Accordo, e quanto a Euro 0,573 milioni dalla Data di Efficacia.Di questi prelievi, Euro 3 milioni, assistiti dalle garanzie di pegno sui titoli rappresentativi del capitale sociale di EEMS Asia, EEMS Suzhou, EEMS Suzhou Technology e Solsonica S.p.A. (di seguito anche il "**Debito Residuo**"), saranno rimborsati al Pool in unica soluzione al 30 novembre 2017 (sussistendo meccanismi di eventuale accelerazione del rimborso in caso di disponibilità di cassa eccedenti determinate soglie, e in caso di proventi straordinari derivanti dalla cessione di determinati cespiti);
- (b) rimborsati al Pool Euro 10,280 milioni entro 3 giorni lavorativi dalla Data di Efficacia, contestualmente alla sottoscrizione da parte di Unicredit, BNL, MPS, UBI e RBS degli Strumenti Finanziari Partecipativi ovvero – in caso di mancata sottoscrizione degli Strumenti Finanziari Partecipativi da parte di una o più di tali Banche – allo scadere del termine per la sottoscrizione degli Strumenti Finanziari Partecipativi;
- (c) rimborsati al Pool per Euro 3,333 milioni entro 3 giorni lavorativi dalla prima tra la Data di Efficacia (contestualmente alla sottoscrizione da parte di Unicredit, BNL, MPS, UBI e RBS degli Strumenti Finanziari Partecipativi ovvero – in caso di mancata sottoscrizione degli Strumenti Finanziari Partecipativi da parte di una o più di tali Banche – allo scadere del



termine per la sottoscrizione degli Strumenti Finanziari Partecipativi) e la data di disponibilità dei relativi fondi dal processo di liquidazione della società EEMS Suzhou Technology. In ogni caso, tale importo dovrà essere corrisposto dalla Società alle Banche entro non oltre il 31 marzo 2014;

- (d) subordinatamente all'avveramento delle Condizioni Sospensive, la differenza tra i Debiti (Euro 47,3 milioni oltre interessi maturandi tra il 30 settembre 2013 e la Data di Efficacia), le somme rimborsate secondo quanto riferito alle lettere (b) e (c) che precedono (Usd 13,932 milioni ed Euro 3,333 milioni), e il Debito Residuo (Euro 3 milioni) (di seguito la **"Differenza"**), verrà regolata come segue nell'ambito del Pool:
- Unicredit, BNL, MPS, UBI e RBS provvederanno a utilizzare l'importo di propria competenza per la sottoscrizione di appositi strumenti finanziari partecipativi convertibili (di seguito anche la **"Conversione"**), da emettersi dalla Società nell'ambito dell'operazione di rafforzamento patrimoniale per il cui esame si rimanda all'apposito paragrafo di questo comunicato, e che avranno le caratteristiche che verranno altresì sinteticamente riferite in successivo paragrafo del comunicato;
 - Banco Popolare rinuncerà definitivamente e irrevocabilmente al rimborso della quota di propria competenza.

Per effetto dei rimborsi di cui alle lettere (b) e (c) sopra, la Società avrà facoltà di richiedere il rilascio della garanzia ipotecaria costituita in data 26 marzo 2010 sugli immobili di proprietà siti in Cittaducale (Rieti) in viale delle Scienze 5.

La regolazione dei Debiti può quindi essere riassunta nella tabella esemplificativa sottostante (riportata a pure titolo di simulazione) (dati in Euro / milioni).

Tabella 1 – Simulazione della regolazione dei Debiti.

<u>Descrizione</u>	<u>Data</u>	<u>Debiti (Euro)</u>	<u>Debito residuo (Euro)</u>	<u>S.F.P. (Euro)</u>
- debiti facilities agreement	30.9.2013	47.298.427		
- debiti facilities agreement	Data Efficacia	48.713.254		
- utilizzo accordato prov. Cina	stipula Accordo	-3.000.000	3.000.000	
- rimborso parziale	Data Efficacia	-10.279.919		
- rimborso finale	liquid. Suzhou	-3.333.334		
- rinuncia Banco Popolare	Data Efficacia	-3.070.435		
- conversione	Data Efficacia	-29.029.566		29.029.566
Situazione finale indicativa		0	3.000.000	29.029.566



2. Le condizioni sospensive dell'Accordo di ristrutturazione dei debiti.

L'efficacia dell'Accordo è subordinata al verificarsi di tutte le seguenti Condizioni Sospensive:

- (a) passaggio in giudicato del decreto di omologa dell'Accordo da parte del competente Tribunale entro e non oltre il 26 marzo 2014;
- (b) emissione da parte di Consob, entro e non oltre il 26 marzo 2014, del provvedimento di disposizione della non obbligatorietà per le banche del Pool - ai sensi dell'art. 106, quinto e/o sesto comma, T.U.F. - di procedere, successivamente alla conversione degli strumenti finanziari partecipativi in azioni ordinarie della Società, a offerta pubblica di acquisto delle azioni della Società nel caso in cui si verificasse (come è plausibile che si verifichi) il superamento da parte delle banche stesse della soglia di partecipazione del 30% ai sensi dell'art. 106, primo comma, T.U.F.; apposito quesito sarà rivolto a Consob in tal senso;
- (c) adozione da parte dell'assemblea straordinaria della Società delle delibere previste dall'Accordo, riepilogate nel paragrafo n. 3 che segue (il Consiglio di Amministrazione odierno ha dato mandato al Presidente di convocare l'assemblea straordinaria nei giorni 27, 28 e 29 rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione);
- (d) il mancato esercizio, entro il termine di cui all'articolo 2437-bis del codice civile, del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile, da parte di uno o più azionisti della Società per un numero di azioni rappresentanti più del 2% (due per cento) del capitale sociale della Società, in relazione alla delibere previste dall'Accordo e riepilogate nel paragrafo n.3 che segue, restando in ogni caso ferma la facoltà della Società con il consenso di tutte le Banche di rinunciare a tale condizione.

In pendenza del periodo di avveramento delle Condizioni Sospensive, le banche del Pool si sono comunque impegnate a non esigere il pagamento dei Debiti, a non azionare i diritti loro spettanti per il pagamento degli stessi, e a non azionare alcuno dei rimedi previsti dal "*facilities agreement*" del 10 maggio 2007.

In caso di avveramento delle Condizioni Sospensive entro i termini indicati, l'Accordo produrrà i propri effetti dalla data di stipula dello stesso (oggi 27 novembre 2013).

In caso di mancato avveramento delle Condizioni Sospensive entro i termini indicati, l'Accordo si intenderà definitivamente privo di efficacia tra le parti.



3. Rafforzamento patrimoniale.

L'Accordo prevede che la Società si impegna a convocare l'assemblea straordinaria della Società per una data non successiva al 31 gennaio 2014, per deliberare:

- l'eliminazione del valore nominale delle azioni della Società;
- la copertura delle perdite riportate sino al 30 settembre 2013 mediante utilizzo di tutte le riserve disponibili di patrimonio netto, mediante integrale utilizzo del corrispondente importo riveniente al patrimonio netto della Società dalla sottoscrizione degli Strumenti Finanziari Partecipativi EEMS convertibili in azioni ordinarie (di seguito anche gli "SFP") e poi mediante abbattimento del capitale sociale sino all'importo di Euro 1 milione;
- l'emissione, a servizio della Conversione dei Debiti, di massimi n. 99.205.680 strumenti finanziari partecipativi convertibili in azioni ordinarie della, ad un prezzo di emissione, determinato sulla base dei criteri indicati all'Articolo 2441, comma 6, del codice civile, di Euro 0,292620 ciascuno, e così per un controvalore massimo pari a Euro 29,030 milioni con la delibera del correlato aumento del capitale sociale a pagamento e con esclusione del diritto di opzione, a compendio della conversione di tali SFP;
- l'approvazione del regolamento degli SFP;
- l'adozione di modifiche allo statuto sociale conseguenti.

Le delibere sopra riferite saranno sospensivamente condizionate all'avveramento delle Condizioni Sospensive.

Le banche del Pool interessate alla Conversione provvederanno alla sottoscrizione degli SFP, versandone il prezzo tramite appunto conversione della quota di loro competenza della Differenza, non appena si saranno avverate le Condizioni Sospensive (la quale tutta operazione, nel complesso, di seguito è anche riferita come il "**Rafforzamento Patrimoniale**"). Si precisa che il mancato esercizio della facoltà di sottoscrizione e/o comunque la mancata sottoscrizione degli Strumenti Finanziari Partecipativi da parte delle Banche entro i termini sopra indicati equivarrà a rinuncia irrevocabile e definitiva delle Banche a ottenere il rimborso da parte della Società dell'importo pari alla propria quota della Differenza.

Si precisa inoltre che il presente comunicato non sostituisce i documenti informativi previsti per legge e regolamento relativamente alla convocanda assemblea straordinaria, che verranno pertanto emessi dalla Società nel prosieguo via via in dipendenza dall'adozione degli atti societari qui sopra menzionati.

In questo modo, con effetto definitivo dalla Data di Efficacia (quindi di avveramento delle Condizioni Sospensive), la Società rimuoverà la fattispecie di riduzione del capitale sociale per



perdite al di sotto del minimo legale, e di scioglimento per la stessa ragione, verificatesi per la prima volta per effetto delle perdite riportate nel bilancio dell'esercizio 2012, e poi confermate con riferimento alle relazioni finanziarie intermedie al 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre 2013.

4. Gli strumenti finanziari partecipativi convertibili in azioni ordinarie EEMS Italia.

Principali caratteristiche.

Gli SFP saranno strumenti finanziari partecipativi, emessi in accordo all'art. 2346 ultimo comma c.c., disciplinati da un apposito regolamento da approvarsi da parte dell'assemblea straordinaria della Società, e avranno le seguenti principali caratteristiche:

- non costituiscono titoli di credito;
- l'apporto ricevuto dalla Società per la sottoscrizione degli SFP sarà classificato in una posta di patrimonio netto di riserva, disponibile per la copertura delle perdite per ultima prima della riserva legale;
- la titolarità degli stessi non attribuisce altri diritti oltre a quelli espressamente disciplinati dal relativo regolamento, e in particolare non attribuisce alcun diritto di restituzione dell'apporto effettuato per la sottoscrizione;
- saranno liberamente trasferibili, e onde agevolarne la circolazione è previsto l'impegno della Società e degli azionisti Marco Stefano Mutti e Paolo Andrea Mutti all'individuazione di investitori finanziari e/o industriali interessati ad acquistare gli SFP posseduti dalle banche del Pool, conferendo all'uopo mandato a un advisor indipendente per l'individuazione di soggetti potenzialmente interessati al riguardo.

Così come previsto dall'art. 2346 ultimo comma c.c., gli SFP godranno "di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti" e godranno altresì di un "diritto di conversione".

Diritti patrimoniali.

Per quanto riguarda i diritti patrimoniali, i titolari degli SFP avranno diritto a partecipare su base paritaria rispetto ai titolari di azioni ordinarie della Società per quanto riguarda la distribuzione di utili e il riparto del residuo attivo di liquidazione della Società.

Diritti amministrativi.

I titolari degli SFP avranno il diritto di nominare un componente indipendente del Consiglio di amministrazione, e di approvare le deliberazioni dell'assemblea dei soci della Società che



pregiudicano i diritti degli SFP stessi.

Diritto di conversione.

Gli SFP saranno emessi a un prezzo determinato sulla base dei criteri indicati all'art. 2441, sesto comma, c.c. (tenendo conto quindi anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre), pari a Euro 0,292620 e saranno sottoscritti dalle banche del Pool interessate apportando la quota della Differenza di propria competenza (si veda al riguardo, a puro titolo indicativo, quanto illustrato nella tabella 1 del presente comunicato).

Gli SFP saranno convertibili in azioni ordinarie EEMS Italia su semplice richiesta dei titolari degli stessi, in ragione di un'azione ordinaria per ogni SFP posseduto, a decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore dello statuto sociale quale modificato per effetto delle delibere di assemblea straordinaria previste dal Rafforzamento Patrimoniale, e sino al settimo anno successivo alla stessa data. Gli SFP che non fossero stati convertiti entro il periodo di conversione si estingueranno definitivamente, perdendo definitivamente tutti i diritti.

La conversione sarà tuttavia possibile anche anticipatamente, in qualunque momento, al verificarsi di eventi quali operazioni societarie straordinarie, ammissione della Società a procedure concorsuali.

La conversione degli SFP in azioni ordinarie della Società può essere simulata nella tabella sottostante (dati in Euro).

Tabella 2 – Simulazione della conversione degli SFP.

<u>Descrizione</u>	<u>Data</u>	<u>Debiti (Euro)</u>	<u>Prezzo / Rapp. Conv.*</u>	<u>S.F.P. (#)</u>	<u>Azioni ord. (#)</u>
- debiti da convertire	Data di Efficacia	29.029.566			
- prezzo di emissione / 1 SFP	Assemblea str.		0,292620		
- n. SFP emessi	Assemblea str.	-29.029.566		99.205.680	
Post emissione SFP		0		99.205.680	
- rapp.convers. SFP / azioni	Periodo conv.		1		
- n. azioni ordinarie spettanti	Conversione			-99.205.680	99.205.680
Post conversione SFP				0	99.205.680

*rapporto di conversione indicativo pari alla media delle quotazioni nell'ultimo semestre

Tenuto conto che l'attuale capitale sociale della Società è composto da n. 43.597.120 azioni ordinarie, e lo sarà anche dopo la soppressione del valore nominale delle stesse azioni, la eventuale (ma possibile) conversione degli SFP in azioni ordinarie della Società comporterà una consistente diluizione dell'attuale capitale sociale, con una consistente riduzione delle



partecipazioni degli attuali soci post conversione (sulla base di quanto sopra indicato alla Tabella 2 la diluizione sarebbe pari a ca. il 69%%, e quindi una partecipazione azionaria che attualmente rappresentasse il 2% dell'intero capitale della Società risulterebbe, in rapporto al capitale sociale post conversione degli SFP, rappresentativa di ca. lo 0,61%).

5. Altre pattuizioni di cui all'Accordo di ristrutturazione dei debiti.

Patto parasociale.

Gli azionisti della Società Marco Stefano Mutti e Paolo Andrea Mutti da una parte (di seguito gli “**Azionisti di Riferimento**”), e il Pool dall'altra, hanno convenuto nell'ambito dell'Accordo la stipula di un patto parasociale, con efficacia dalla Data di Efficacia e avente durata di tre anni, ovvero sinché almeno una delle banche del Pool possieda gli SFP o parte di questi, che attribuisce a ciascuna banca del Pool il diritto di co-vendita in caso di cambio di controllo della Società (inteso come la vendita, totale o parziale, delle partecipazioni degli Azionisti di Riferimento), per cui gli Azionisti di Riferimento potranno cedere le proprie partecipazioni solamente se il terzo acquirente acquisterà anche, agli stessi termini e condizioni, le azioni e/o gli SFP in relazione ai quali le banche avranno esercitato tale diritto di co-vendita.

Altri impegni.

L'Accordo prevede inoltre, tra gli altri, i seguenti impegni e termini principali:

- il rilascio da parte della Società al Pool di determinate dichiarazioni e garanzie di prassi per accordi di questo genere;
- obblighi di informativa per la Società a favore del Pool;
- il rispetto di determinati parametri finanziari;
- vincoli all'effettuazione di operazioni straordinarie o comunque significative, e di atti di disposizione rilevanti;
- l'impegno a non cessare né apportare cambiamenti sostanziali all'attività svolta;
- l'impegno a non assumere nuovo indebitamento finanziario, se non nei limiti consentiti dall'Accordo;
- l'impegno a non distribuire dividendi e/o riserve sino al completo rimborso del Debito Residuo;
- l'impegno a eseguire la fusione per incorporazione di Solsonica Energia s.r.l. in Solsonica S.p.A..



Risoluzione dell'Accordo.

È prevista la possibilità di risoluzione dell'Accordo per inadempimento, e inoltre è prevista una clausola risolutiva espressa per il caso di mancato pagamento di qualsiasi somma dovuta ai sensi dello stesso (salvo rimedio all'inadempimento entro un certo periodo di tempo).

Condizioni risolutive.

È prevista la risoluzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 1353 c.c. senza effetto retroattivo (e comunque salvi gli effetti del Rafforzamento Patrimoniale) in diverse ipotesi (p.e. emissione nei confronti della Società di decreti ingiuntivi di importo rilevante, disposizione di sequestro di importo rilevante, verificarsi di causa di scioglimento, giudizio negativo sul bilancio da parte del revisore legale dei conti, assunzione di nuovo indebitamento finanziario oltre i limiti consentiti dall'Accordo, violazione del diritto di co-vendita previsto a favore delle banche, riduzione del capitale sociale per perdite al di sotto del minimo di legge per il tipo societario, mancato rispetto dei parametri finanziari previsti dall'Accordo, etc.).

Nell'ambito dell'operazione la Società è stata assistita da Lucciola & Partners in qualità di advisor finanziario e da Bonelli Errede e Pappalardo in qualità di advisor legale. Gli Istituti di Credito sono stati assistiti dallo studio legale Clifford Chance.

Cittaducale (Rieti), 27 novembre 2013.